



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

Il Giudice designato dott. Maria Cristina Borgo,
nel procedimento iscritto al n.11792-1/2023 R.G., promosso da:

[REDACTED], nato in PAKISTAN il giorno [REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. MARIAGRAZIA STIGLIANO

RICORRENTE

contro

MINISTERO dell'INTERNO

QUESTURA DI PIACENZA

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

Decreto di sospensiva ex artt. 5 comma 2 e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011

Visto il tempestivo ricorso proposto in data 19.9.2023 nell'interesse del ricorrente Signor [REDACTED], cittadino del Pakistan, nato in Pakistan in data [REDACTED], avverso il provvedimento del Questore di PIACENZA emesso in data 5.9.2023, notificatogli il giorno 15.9.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 16.6.2022;

ritenuta l'applicabilità alla presente controversia del procedimento previsto dall'art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011;

rilevato che nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in data 7.10.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI;

che il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di essere partito dal suo Paese nel 2017 e di essere giunto in Italia nel gennaio 2018, di avere studiato italiano, di vivere in autonomia, di avere sempre lavorato in regola fin dal 2019, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata dalla CT, e di lavorare tuttora con uno stabile contratto a tempo indeterminato trasformatosi dal precedente contratto a tempo determinato in data 18.4.2023;

osserva:

non è contestato che il ricorrente, classe 1994, si trovi in Italia dal gennaio 2018, dunque da ormai più di cinque anni;

il ricorrente conseguiva il livello di conoscenza A1 della lingua italiana e studiava anche inglese turistico;

dalla documentazione prodotta innanzi alla CT risultava che il ricorrente vive in autonomia;

dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che il ricorrente ha lavorato dal 2019, potendo contare su redditi pari ad euro 430,00 circa per l'anno 2019, euro 1.350,00 circa per l'anno 2020, nulla per l'anno 2021 (anno della epidemia

da COVID-19), euro 16.150,00 circa per l'anno 2022 ed euro 13.650,00 circa per l'anno 2023 fino al 31.7.2023 (come risulta dall'estratto contributivo INPS), essendo stato assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato trasformatosi dal precedente contratto a tempo determinato a partire dal 18.4.2023 (come si legge nel contratto versato in atti) con un netto in busta pari ad euro 1.500,00 circa di media (come si evince dalle buste paga prodotte);

ciò detto, la CT esprimeva parere negativo evidenziando come il ricorrente avesse lavorato in regola solo per sei mesi nel 2022, avesse frequentato corsi di lingua solo nel 2018, avesse la sua famiglia in Pakistan, rilevando che non era dato sapere se era giunto a conclusione il procedimento innanzi al Tribunale di Bari per l'impugnativa del diniego della CT di Bari del 16.8.2018;

né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente;

si evidenzia che il ricorrente giungeva in Italia nel gennaio 2018, vive in autonomia, ha sempre lavorato da ultimo con buoni guadagni e lavora tuttora con uno stabile contratto di lavoro, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito negli anni e in costante miglioramento;

quanto alla valutazione propria della sospensiva richiesta (in relazione alla quale, stante il richiamo contenuto nel citato art. 19 ter del D.Lgs n.150/2011, è applicabile l'art. 5 del medesimo decreto), nella specie, alla luce degli elementi addotti, appaiono ravvisabili gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, essendo configurabile una situazione di danno grave ed irreparabile derivante dall'eventuale allontanamento del ricorrente, in Italia da ormai da cinque anni con una stabile attività di lavoro e una ottima retribuzione;

la necessità di tutela della vita privata ex art.19, comma 1.1, TUI dovrà poi essere meglio vagliata nel contraddittorio delle parti, con produzione dell'estratto contributivo INPS aggiornato ed anche di ulteriore documentazione relativa alla

attività lavorativa svolta, agli attuali guadagni, alla sua sistemazione abitativa e ad ulteriori eventuali indici di integrazione del ricorrente sul territorio nazionale, depositando tutta la necessaria documentazione, con deposito anche della certificazione penale (casellario e carichi pendenti) visto il parere negativo della CT;

che, in ragione della necessità di approfondimento istruttorio degli elementi evidenziati quanto alla dedotta sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno, l'irreparabilità del pregiudizio, con il possibile allontanamento del ricorrente dal territorio (che comporterebbe la perdita dell'ottimo lavoro reperito vanificando il percorso di integrazione ben avviato sul territorio nazionale da cinque anni a questa parte), consente di ritenere sussistenti i presupposti per la sospensione *inaudita altera parte* del provvedimento impugnato ex art.5, comma 2, D. Lgs. n.150/2011, salva ogni valutazione all'esito dell'udienza – fissata unitamente al merito – in ordine alla conferma del presente provvedimento;

infine, si precisa che il presente provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto impugnato – come richiesta dal ricorrente - blocca gli effetti di tale diniego, ripristinando la situazione giuridica dello straniero in attesa della decisione sul rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno richiesto;

nel momento in cui lo straniero presenta la sua domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale ottiene la consegna di una ricevuta (o cedolino o tagliando, che dir si voglia), che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, e ciò in forza dell'applicazione analogica ex art.12 preleggi dell'art. 4, D. Lgs. n.142/2015 anche in caso di presentazione della domanda di protezione speciale direttamente al Questore invece che alla Commissione Territoriale, atteso che gli artt.19, commi 1.1 e 1.2, TUI e 32, comma 3, D. Lgs. n.25/2008 contengono la disciplina sostanziale e processuale di

un unico permesso di soggiorno che può essere richiesto con due procedimenti amministrativi differenti;

dunque, a seguito della sospensiva e fino a che la sua domanda di rinnovo non sia rigettata, lo straniero conserva la posizione equiparata a quella di straniero regolarmente soggiornante, mantenendo i diritti e le facoltà riconosciute dal possesso del titolo, e la sospensiva qui concessa deve ripristinare lo status quo ante di straniero in possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio (o rinnovo) di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

deve, quindi, essere riconsegnata al ricorrente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, documento ritiratogli dalla Questura al momento della notifica del provvedimento di rigetto qui impugnato, che ha valore di permesso di soggiorno provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare;

si ricorda che la normativa richiamata trova applicazione anche in forza dell'art.7 D.L.n.20/2023, convertito con L.n.50/2023, e che il permesso di soggiorno richiesto e di cui si discute ha valore biennale, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

P.Q.M.

Visti gli **artt. 5 e 19 ter** del D.Lgs. n.150/2011,

SOSPENDE

inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, meglio indicato in premessa, con restituzione al ricorrente da parte della Questura della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale che ha valore di permesso di soggiorno

provvisorio e sulla quale deve essere apposto il codice fiscale, dando diritto a lavorare.

L'udienza per la discussione della istanza di sospensione verrà fissata unitamente al merito.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.

Bologna, 24 settembre 2023.

Il Giudice

Maria Cristina Borgo